

	Comune di BAISO	C.C.	30	DATA
	OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2026-2029 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria 27/07/2026 20:38

Dall' appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:

N.	Nominativo		N.	Nominativo	
1	SPEZZANI FABIO	SI	8	FEDOLFI ALICE	SI
2	BAROZZI ANDREA	SI	9	INCERTI FABIO	SI
3	FERRI ROBERTA	SI	10	MERLI GIANNI	AG
4	OVI VILLIAM	SI	11	PELLESI CRISTIAN	AG
5	AMATO MAICHOL	SI	12	SPATTINI IRMA	SI
6	BAROZZI MATTEO	AG	13	ZINI LETIZIA	AG
7	BATTISTINI ELIANO	SI			

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 4

Consiglieri presenti: 9

Consiglieri assenti Giustificati: 4

Consiglieri assenti Ingiustificati: 0

Assiste il Segretario Comunale, dott. Dott.ssa Valentina Oleari Cappuccio il quale provvede alla stesura del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. Fabio Spezzani – Sindaco.

Il Sindaco, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2026-2029 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

Il Sindaco Fabio Spezzani introduce l'argomento e dà la parola alla Responsabile del II Settore – Finanziario, la quale lo illustra nel dettaglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'Art. 42 comma 2 lett. f) del D. Lgs. 267/2000 – Testo unico Enti Locali;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui una componente è la Tassa Sui Rifiuti (TARI) “destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”, a decorrere dal 1/1/2014;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013 secondo cui, con regolamento da adottare nell'esercizio della propria potestà regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;
- nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso;
- il Consiglio di Stato, in più occasioni, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
- la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013 l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

RICHIAMATA la Legge n.199/2025 (Legge di bilancio 2026), Art.1 comma 677, la quale ha disposto, in modo strutturale, lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente:

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;
- il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio [...];

RICHIAMATE:

- la deliberazione di ARERA n. 397 del 5 agosto 2025, avente ad oggetto: *“Approvazione del Metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”*, relativa quindi al periodo regolatorio 2026-2029;
- la deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, ad oggetto: *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

PRESO ATTO CHE:

- con delibera ARERA n.386/2023/R/rif sono state introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21/01/2025, n.24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art.57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni della L. 19 dicembre 2019, n.157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n.133/R/rif del 01/04/2025 ha quindi disciplinato la nuova componente perequativa UR3, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;
- secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n.386/R/rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

ATTESO CHE con delibera del Consiglio d'ambito n. 34 del 25/06/2026 Atersir, in qualità di Ente territorialmente competente, ha approvato la predisposizione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anni 2026-2029 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio nell'Emilia, gestito da IREN AMBIENTE SpA secondo il metodo tariffario ARERA vigente (MTR-3);

- con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 32/2024 del 15/04/2024 Atersir, in qualità di Ente territorialmente Competente (ETC), ha approvato il Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029 per il bacino territoriale della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Baiso (All. A);
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2026 come da riga “ ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)” del PEF in parola, relativo al Comune di Baiso, è pari ad Euro 704.205,12;
- sempre ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno sommati gli importi degli sconti previsti da regolamento, e sottratti gli importi delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, come meglio dettagliato nel Quadro economico di cui all'All. B della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, per quanto illustrato sopra, il totale del Piano Finanziario TARI sul quale calcolare le tariffe per l'utenza è pari a Euro 725.262,08;

CONSIDERATO che il citato Piano finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti 2026-2029 predisposto dall'ente gestore IREN AMBIENTE S.p.A., approvato e validato da ATERSIR è stato elaborato nel rispetto dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento della nuova regolazione periodo 2026-2029 MTR-3;

CONSIDERATO altresì:

- che il metodo tariffario MTR prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario;
- che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata comparando la suddivisione dei costi deliberata negli anni precedenti con altri parametri quali la quantità presunta di rifiuti prodotti dalle UD e UND e tenendo in considerazione il fatto che il Comune di Baiso ha una vocazione principalmente residenziale; a fronte di ciò si è applicata la seguente suddivisione dei costi:

UTENZE DOMESTICHE	76%
UTENZE NON DOMESTICHE	24%

RILEVATA, dunque, l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali;

RITENUTO per quanto sopra di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario, approvato da ATERSIR, riportato in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. A) e per i quali la stessa ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA;

VISTO il quadro economico di cui all'**allegato B** e il prospetto di calcolo delle tariffe di cui all'**allegato C**;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 187 del 23/11/2021, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 2, del DPR n.158/1999 in base al quale la Tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da un'parte

variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio;

- l'art 4, comma 3, del DPR n.158/1999 sopra citato che stabilisce che l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa secondo criteri razionali;

PRESO ATTO di quanto stabilito dall'art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge 214 /2011) e succ. mod. , ed in particolare i seguenti comma:

- il comma 15 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- il comma 15-bis stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- Il comma 15-ter dispone infine che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.[...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2026;

TENUTO CONTO che i riflessi contabili della presente deliberazione saranno recepiti alla prima variazione di bilancio utile;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 04/08/2014 e modificato, da ultimo, con Deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 16/06/2025;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti:

presenti e votanti n. 9

favorevoli n. 8

contrari n. 1 (Eliano Battistini, Consigliere del Gruppo Baiso che cambia1)

astenuti n. /

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** della predisposizione, da parte del soggetto gestore del servizio, secondo i contenuti del Metodo Tariffario Rifiuti – MTR-3, periodo regolatorio 2026-2029, di cui alla deliberazione ARERA n. 397/2025, del PEF Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2026-2029 del Comune di Baiso (Allegato A), approvato da ATERSIR con delibera del Consiglio d'ambito n. 34/2026 del 25/06/2026;
2. **DI APPROVARE** pertanto per l'anno 2026 il quadro economico di cui all'allegato B e le tariffe di cui all'allegato C per la Tassa sui Rifiuti (TARI);
3. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto, per le motivazioni indicate in narrativa, dal 1° gennaio 2026;
4. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Reggio Emilia, nella misura del 5%, e le componenti perequative UR1 UR2e UR3 pari rispettivamente a € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto dalla normativa vigente.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere con i successivi adempimenti,

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti:

presenti e votanti n.	9
favorevoli	n. 9
contrari	n. /
astenuti	n. /

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Sindaco
Fabio Spezzani

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Oleari Cappuccio